

Del resto, mi rimetto alla saviezza della Camera. Se la Camera vuol modificare in tal modo l'articolo, non mi vi oppongo.

BIXIO. La Commissione è ben contenta di poter accettare quest'emendamento dell'onorevole Ricci, tanto più che il signor ministro non vi si è opposto, ed ha solo manifestato il desiderio che altrimenti si facesse.

Parlando tanto in nome mio, quanto in nome della Commissione, ritengo come molto importante questo articolo.

Infatti, la Corte dei conti fa qualche volta questioni se debba calcolarsi la giubilazione dal giorno in cui è stato firmato il decreto.

Col proposto emendamento la questione sarebbe decisa una volta per sempre, e così la Corte dei conti avrà una norma sicura, anche nei casi in cui il ministro abbia fissato, col decreto di collocamento a riposo, un'epoca diversa per la decorrenza della pensione da quello della firma reale.

Il signor ministro, non opponendosi alla proposta dell'onorevole Ricci, la Commissione è ben lieta di poterla accettare, ed io prego la Camera di volerla accogliere.

PRESIDENTE. Allora si direbbe così:

« Le disposizioni della presente legge possono essere invocate, qualunque sia la data della decorrenza della pensione, dai militari stati collocati a riposo d'autorità, o invitati d'ufficio a chiedere il riposo, posteriormente alla data dell'11 luglio 1864, quando anche non adempiano alle condizioni d'età prescritte dall'articolo 2 della presente legge. »

MICHELINI. Il diritto d'invocare non è diritto di conseguire.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini vede che queste sono le parole usate nell'altra legge sulle pensioni.

D'altronde egli non fa una proposta specifica.... (No! no!)

Allora metto ai voti quest'articolo come l'ho testè letto.

(È approvato.)

Se la Commissione lo crede, mi pare che l'articolo che comincia colle parole: *È abrogato l'articolo 17 della legge*, ecc., dovrebbe essere l'ultimo.

ANGIOLETTI, ministro per la marineria. Io avrei ancora a proporre un altro articolo, che io qualifico come disposizione transitoria. Se la Camera me lo permette, lo leggerò:

« Gli attuali assistenti del genio navale di prima classe, i quali nella circostanza del loro collocamento a riposo contassero tre anni di servizio effettivo con paga di lire 2000, avranno inoltre diritto all'aumento di un quinto sulla pensione loro spettante, purchè abbiano compiuto nove anni di servizio effettivo nel medesimo grado e classe. »

Questi nove anni potrebbero essere portati a dodici. Qui sta scritto *nove*, perchè l'articolo è stato preparato ieri.

Io spiegherò la ragione che m'indusse a presentare tale articolo.

Questi assistenti del genio navale di 1^a classe sono contemplati fra quelli che hanno diritto alla pensione del grado superiore. Essi sono stati finora impiegati civili, e cominceranno ad essere militari dopo la promulgazione della presente legge. Avendo la paga di lire 2000, come impiegati civili, avevano diritto ad una pensione di quattro quinti, locchè ammonterebbe, se non m'inganno, a 1600 lire; ora è calcolato che dando loro il primo dei vantaggi accennati ed anche questo non arriveranno mai a conseguire quello che avrebbero conseguito se fossero rimasti nella carriera civile perchè la loro pensione arriverà a 1560 lire, ma non di certo a 1600 lire.

Io presento alla Camera quest'articolo; non lo raccomando, ma credo che come disposizione transitoria in linea di giustizia sarebbe da accettarsi.

PRESIDENTE. La disposizione transitoria testè accennata dal signor ministro sarebbe codesta:

« Gli attuali assistenti del genio navale di prima classe, i quali nella circostanza del loro collocamento a riposo contassero tre anni di servizio effettivo con paga di lire 2000, avranno inoltre il diritto all'aumento di un quinto sulla pensione loro spettante, purchè abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nel medesimo grado e classe. »

La Commissione accetta quest'articolo?

LONGO. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, quest'articolo s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Darò ora nuova lettura dell'articolo ultimo:

« È abrogato l'articolo 17 della legge 20 giugno 1851, salvo il primo paragrafo, ed è abrogata ancora ogni disposizione contraria alla presente legge. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

MASSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Massari.

MASSARI. Se mi permette la Camera, io vorrei fare un'osservazione la quale non si riferisce menomamente alla sostanza della legge a cui do la mia piena adesione molto volentieri, ma bensì ad una pura questione di forma.

Probabilmente nel fare questa mozione usurpo le attribuzioni del mio venerabile amico il deputato Michelini, ma poichè egli tace mi prendo la libertà di fare le sue parti colla speranza che almeno questa volta mi vorrà concedere il favore del suo appoggio.

La mia osservazione è semplicissima, e prego la Camera a non tacciarla di pedanteria; nell'intestazione di questa legge c'è un errore, è detto: *Legge relativa alle pensioni militari dell'armata di mare*; ora tutti sanno, e specialmente l'onorevole ministro della marina che appartiene alla provincia d'Italia dove la lingua italiana si parla meglio, che la parola *armata* implica il concetto navale, il concetto di marineria militare.